

ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ETHICANDO

S T A T U T O

dell'**Associazione ETHICANDO**

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita una Associazione avente denominazione "**E-THICANDO**".

La sede sociale è stabilita in Milano, via Uberto Visconti Di Modrone n. 38. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità e oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue finalità consistenti nel promuovere, favorire, sostenere e diffondere la ricerca avanzata e l'alta formazione nei settori scientifici afferenti le scienze economiche, giuridiche, etico-filosofiche e artistiche (nel seguito "settori scientifici di riferimento").

In particolare, l'Associazione si propone di effettuare, anche in collaborazione con Università ovvero con soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranie-

ri:

- attività di studio e ricerca in merito a tutte le questioni interdisciplinari di Economia ed Etica, con precipuo riguardo alla rendicontazione economico-sociale delle attività di impresa (CSR), nonché ai meccanismi di individuazione di *governance* aziendale che ottimizzino le aspettative degli *stakeholders* con riferimento alle differenti realtà produttive di riferimento;
- attività formativa nel campo della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), non trascurando i connessi aspetti tecnici di sostenibilità ambientale e/o culturale ovvero di *marketing*, e ciò anche attraverso la promozione di percorsi formativi universitari (*masters*, corsi professionalizzanti, etc.), attuando sinergie didattiche e applicative, in modo da contribuire alla creazione ed istruzione di nuove figure professionali negli ambiti del c.d. *management* e *marketing etico*;
- attività di comunicazione nel campo dell'etica di impresa, sostanziatesi nell'organizzazione di convegni, *workshops* ed eventi in genere, i quali rappresentino un momento di confronto tra i diversi attori del mercato negli ambiti in questione, nonché un'occasione di promozione delle attività dell'Ente so-

prattutto in termini dei risultati ottenuti dalle varie attività.

Tutte le suddette finalità vengono perseguite con il precipuo obiettivo di favorire lo scambio e l'integrazione interculturale fra i paesi dell'Unione Europea e tra quest'ultimi e gli altri Paesi del mondo.

Coerentemente con le finalità enunciate l'oggetto sociale consiste nel promuovere e realizzare, nei settori scientifici di riferimento, attività di ricerca scientifica, attività di istruzione e formazione, attività culturali, attività editoriali ed ogni altra attività che sia utile per il raggiungimento di dette finalità, così come qui di seguito indicato.

Attività di ricerca scientifica: attivazione, in seno all'Associazione, nei limiti consentiti dalle vigenti normative e nei settori scientifici di riferimento, di programmi di ricerca scientifica anche a mezzo di convenzioni e/o collaborazioni integrate con Università pubbliche o private, italiane o estere, ovvero con altre Istituzioni di ricerca sia pubbliche che private, sia italiane che estere; conduzione ed espletamento di singoli progetti di ricerca, anche mediante istituzione di istituti, laboratori, eccetera, nei settori scientifici di riferimento, su commessa o in collaborazione di enti, società o soggetti commerciali, ed altre istituzioni, sia privati

sia pubblici, sia italiani che esteri.

Attività di istruzione e formazione: assumere iniziative inerenti l'istruzione e la formazione, quali scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, eccetera, nei settori scientifici di riferimento in collaborazione o per conto di enti privati e pubblici, anche a mezzo di convenzioni e/o collaborazioni integrate con Università pubbliche o private, italiane o estere, ovvero con altre Istituzioni di ricerca sia pubbliche che private, sia italiane che estere; promuovere, organizzare, costituire e gestire libere università riconosciute, italiane o estere, ovvero filiazioni italiane di università estere, ovvero filiazioni estere di università italiane qualora ciò sia consentito dalle vigenti normative di riferimento; organizzare e gestire corsi di formazione professionale, in Italia o all'estero, nell'ambito delle relative normative vigenti, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni o abilitazioni; organizzare e gestire corsi di formazione nei settori scientifici di riferimento, in Italia o all'estero, nel pieno rispetto delle relative normative vigenti.

Attività culturali: organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed eventi in genere, su temi inerenti i settori scientifici di riferimento; istituire premi per i migliori lavori scientifici in detti ambiti.

Attività editoriale: istituzione di riviste periodiche, a diffusione nazionale ed internazionale, anche in formato elettronico e in via telematica, vertenti su questioni applicative nel campo dei settori scientifici di riferimento, pubblicanti, fra l'altro, gli studi ed i lavori scientifici condotti in seno all'associazione.

Altre attività: ogni altra attività volta a fare dell'associazione un punto di riferimento per studiosi ed operatori italiani e di altre nazionalità che intendano confrontarsi sui temi scientifici di riferimento e sulle diverse esperienze maturate in tali ambiti.

L'associazione potrà porre in essere tutti gli atti utili per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, tra cui:

- ④ stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati,
- ④ iscriversi presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche,
- ④ conseguire l'accreditamento quale agenzia formativa, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale;
- ④ conseguire qualsivoglia autorizzazione amministrativa che si renda necessaria per lo svolgimento delle attività associative.

E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere atti-

vità diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali, oppure accessorie per natura a quelle statutarie.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervengano sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono pertanto costituite da:

- a) le quote associative periodiche od una tantum versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi.
- f) ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 4

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri relativamente ai quali non siano noti fatti e comportamenti in palese contrasto con le finalità e le attività dell'Associazione.

Possono essere altresì soci enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che esercitino attività non contrastanti con quelle dell'Associazione e la cui struttura corrisponda a precisi criteri di democraticità.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie.

- **Soci fondatori:** quelli ai quali deve ricondursi la paternità dell'iniziativa associativa e senza il cui apporto organizzativo e coordinativo non si sarebbe addivenuti alla costituzione dell'Associazione, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

- **Soci ordinari:** quelli (individuati, dopo la relativa ammissione, in apposito libro degli associati tenuto a cura del Presidente) che, avendo dimostrato alte qualità morali ed intellettuali e avendo enunciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguimento delle finalità associative, siano stati ammessi a far parte dell'Associazione secondo la procedura dell'articolata seguente.

- **Soci docenti:** quelli (individuati, dopo la relativa am-

missione, in apposito libro degli associati tenuto a cura del Presidente) che, avendo esperienze in campo didattico e formativo e avendo enunciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguimento delle finalità associative, siano stati ammessi a far parte dell'Associazione secondo la procedura dell'articolo seguente.

- **Soci onorari:** quelli che, condividendo anche fattivamente le finalità dell'Associazione, abbiano conseguito meriti nella ricerca scientifica o nelle professioni relative ai settori scientifici di riferimento, ovvero che abbiano fornito all'Associazione importanti servizi, lasciti o donazioni.

Non sussistono disparità di trattamento per i soci potendo essi partecipare direttamente o indirettamente alle attività e alla vita dell'Associazione con i medesimi obblighi e diritti.

L'adesione all'Associazione viene considerata per tutti i soci a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento; il recesso del socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.

Articolo 5

Ammissione dei soci

Possono essere soci solo persone fisiche maggiori d'età

ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione dei soci ordinari e dei soci docenti avviene su domanda degli interessati, su proposta unanime da parte dei soci fondatori e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione dei soci onorari avviene su proposta del Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante favorevole del Comitato Scientifico e previo parere vincolante unanime dei soci fondatori. La proposta dovrà essere accettata dall'interessato.

Articolo 6

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

I soci, oltre all'obbligo annuale di versare la quota associativa almeno nella sua misura minima o secondo quanto disposto dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, hanno quello di contribuire direttamente o indirettamente al perseguimento delle finalità e dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Perdita della qualifica di socio e recesso del socio

La qualità di socio ordinario, docente e onorario si per-

de per decesso, dimissioni, morosità, indegnità ovvero per l'inadempimento dei doveri di cui all'art. 6.

La qualità di socio fondatore si perde esclusivamente mortis causa o dimissioni.

La morosità, così come l'inadempimento dei doveri di cui all'art. 6, sono accertati e dichiarati dagli amministratori. L'indegnità è sancita dall'assemblea degli associati. Le dimissioni operano in ogni caso dall'esercizio successivo a quello in cui sono presentate. La qualifica di socio non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa. In ogni caso la perdita della qualifica di socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.

Articolo 8

Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Soci;
- d) il Comitato Scientifico e le Commissioni Scientifiche;
- e) il Consiglio di Amministrazione;
- f) il Collegio dei Revisori (se imposto dalla legge).

Possono essere nominati, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, g) il Comitato Esecutivo, h)

uno o più amministratori delegati, i) il Tesoriere, l) il Segretario dell'Associazione.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto, tra i membri di più antica iscrizione, dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presiede il medesimo nonché l'assemblea dei soci e fissa l'ordine del giorno delle rispettive adunanze; ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché nelle controversie con gli associati; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali

Il Presidente cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi.

Il Presidente sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; esercita la sorveglianza dell'andamento morale ed economico dell'Associazione; cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri degli associati; assume nei casi di urgenza ed

ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nel più breve tempo possibile.

Il Presidente è membro di diritto del Comitato Scientifico.

Il Presidente può delegare ad uno dei consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.

Articolo 10

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto, tra i membri di più antica iscrizione, dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' membro di diritto del Comitato Scientifico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell'Associazione in ogni occasione in cui il Presidente sia indisponibile.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci indipendentemente dalla categoria d'appartenenza.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto di delibera. L'Assemblea ordinaria è regolamentata dal successivo articolo 12 e l'Assemblea straordinaria dall'articolo 13. Il presente articolo detta le disposizioni comuni alle due assemblee.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso personale ai soci da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. In casi di particolare urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

Le convocazioni possono essere portate a conoscenza dei soci anche tramite telefax o posta elettronica o sms. Tali convocazioni dovranno essere inviate all'indirizzo, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono cellulare notificati nel libro dei soci.

L'Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e dovrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta al Presidente o il Comitato Scientifico, o almeno un decimo dei soci od anche un unico socio fondatore.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente diritto di intervenire in assemblea.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a

due.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, eventualmente anche all'estero.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la validità delle delibere ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti in Assemblea.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, rispettivamente entro quattro e undici mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria stabilisce le direttive generali dell'attività della Associazione e delibera su quanto ad essa demandato per legge o statuto.

L'assemblea ordinaria, in particolare, stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convoca-

zione.

L'Assemblea elegge:

- il Presidente dell'Associazione, che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Vice Presidente dell'Associazione, che è altresì Presidente del Comitato Scientifico e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dopo aver determinato il numero di consiglieri da eleggere oltre al Presidente e al Vice Presidente, tenendo conto di quanto previsto dal seguente art. 15;

- elegge il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengano, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengano in prima convocazione almeno i due terzi dei soci e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci, e, comunque, tutti i soci fondatori.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti e comunque con il voto unanime dei soci fondatori.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni del presente statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Articolo 14

Il Comitato Scientifico e le Commissioni Scientifiche

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente dell'Associazione e dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche che il

Consiglio di Amministrazione potrà istituire relativamente a ciascuna progettualità e/o settore di attività associativa. Il numero dei componenti da nominarsi tra illustri esponenti del mondo scientifico, con particolare riferimento ai settori d'interesse associativi, non è pre-determinato.

Il Comitato Scientifico fornisce pareri su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e, autonomamente, può proporre al Consiglio di Amministrazione attività per la realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione e per il migliore andamento della gestione.

Il Comitato Scientifico costituisce il supporter scientifico, anche in termini applicativi, di tutte le progettualità e attività, sia di ricerca sia di carattere didattico-formativo, istituite in seno all'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico sono di diritto soci onorari dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente che fissa l'ordine del giorno dell'adunanza.

Le delibere del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni Scientifiche, tanto nella persona del loro Presidente quanto degli altri loro membri, sono nominate, su proposta unanime dei Soci Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione relativamente a progettualità e/o attività didattico-formative e/o di ricerca attivate in seno all'Associazione nell'ambito dei settori scientifici di riferimento.

Le Commissioni Scientifiche, ai cui lavori possono partecipare discrezionalmente sia il Presidente sia il Vice Presidente dell'Associazione, sono rappresentate, in seno al Comitato Scientifico, dal loro Presidente che ne coordina tutte le attività.

Non è predeterminato il numero massimo di Commissioni Scientifiche istituibili dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico e delle Commissioni scientifiche durano in carica sino allo scadere del mandato del Presidente del Comitato Scientifico e possono essere rinominati senza alcuna limitazione.

I membri delle Commissioni Scientifiche non riceveranno

alcuna remunerazione in dipendenza della loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Attività delle Commissioni Scientifiche

L'attività delle commissioni scientifiche consiste nel formulare progetti inerenti l'oggetto sociale dell'associazione.

Se il progetto prevede collaborazioni con Enti privati o pubblici, italiani o stranieri, partecipano all'attività della commissione scientifica almeno un rappresentante per ciascun Ente interessato al progetto.

Nella fase di formulazione del progetto la Commissione Scientifica dovrà redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.

Dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione la Commissione Scientifica avrà il compito di verificare il buon andamento dell'iniziativa e di valutare i risultati raggiunti.

Per progetti di particolare interesse potranno essere costituiti, nell'ambito delle attività dell'Associazione, dietro proposta della Commissione Scientifica e del Con-

siglio scientifico, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, Scuole, Laboratori, Osservatori, Istituti di ricerca, eccetera.

Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Commissione Scientifica proponente assumerà la funzione di Comitato Scientifico della Scuola, Laboratorio o Istituto di Ricerca, eccetera.

Le attività delle Scuole, dei Laboratori, degli Osservatori e degli Istituti di ricerca potranno essere svolte anche col supporto o in convenzione con Enti pubblici o privati e potranno essere dettagliate in apposito regolamento.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli altri componenti eletti dall'assemblea. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione può variare da un minimo di due ad un massimo di dodici. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un quadriennio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo costituito da un minimo di due ad un massimo di cinque Consiglieri fra i quali il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente. In tale caso a detto Comitato sono demandate alcune funzioni di perti-

nenza del Consiglio, che il Consiglio stesso dovrà indicare al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere indicando le funzioni ad essi delegate.

Il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato Esecutivo sono validamente costituiti quando siano presenti almeno la metà dei componenti se il loro numero è maggiore di tre e da due componenti se il loro numero è minore o uguale a tre.

Il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato Esecutivo si riuniscono ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede uno dei rispettivi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza oppure mediante telefax, SMS o messaggio di posta elettronica al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica notificati all'Associazione.

In caso di particolare urgenza i giorni precedenti l'adunanza possono essere ridotti da cinque a due.

Le riunioni possono essere tenute in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, anche all'estero.

Il Consiglio o il Comitato deliberano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità si procede ad ulteriori votazioni.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest'ultimo nominato dal Presidente medesimo fra gli intervenuti all'adunanza.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni di Consiglio o di Comitato. Soltanto il Consiglio o il Comitato, con specifica delibera, hanno facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto opportuno dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo potranno essere invitati, a discrezione del Presidente, membri del Comitato Scientifico o soci fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato Esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 17

Poteri e Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal presente statu-

to.

Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) deliberare, previo parere vincolante positivo unanime dei soci fondatori, le nomine delle persone che dovranno rivestire ogni tipo di funzione, incarico o responsabilità relativamente ad ogni attività (progetti di ricerca, corsi di formazione, master, libere università, ecc.) condotta in seno all'Associazione o col patrocinio dell'Associazione stessa;

c) predisporre i bilanci ed i rendiconti, preventivi o consuntivi, da sottoporre all'Assemblea seguendo quanto indicato all'articolo 17 del presente statuto;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;

e) dare parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dal Comitato Scientifico o dai soci fondatori;

f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di

ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l'eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

h) deliberare l'esclusione dei soci;

i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;

l) deliberare su ogni atto rimesso alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o da non soci.

Articolo 18

Bilancio, rendiconto finanziario e avanzi di gestione

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio (o rendiconto consuntivo economico patrimoniale e finanziario), da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, viene convocato

entro il 31 ottobre di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Presso la sede dell'Associazione è previsto il deposito dei bilanci (preventivo e consuntivo) che dovrà avvenire entro i quindici giorni antecedenti l'adunanza dell'Assemblea. I bilanci dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse a prenderne visione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale sociale per tutta la durata dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, che rientrino nella medesima unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori

Qualora sia imposto dalla normativa in vigore, può essere nominato il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso sono nominati dall'Assemblea ordinaria e durano in carica quattro anni. Il Collegio è costituito da tre com-

ponenti effettivi più due supplenti. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione. Ad esso è inoltre demandato il controllo contabile secondo quanto disposto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2409 ter del codice civile per le società commerciali. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, dovranno tutti essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili alla data della nomina da parte dell'Assemblea.

Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa esso avvenga, l'Assemblea straordinaria provvederà, sentito il Collegio dei Revisori se nominato, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Disposizioni generali

E' stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statu-

to valgono le disposizioni di legge in materia con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni (Libro I e V del codice civile).

MILANO, 2 ottobre 2008

MARCO EUGENIO DI GIANDOMENICO

CIRO GENTILE

ROBERTO ZAMBIASI

SANDRO BOTTICELLI

MICHELE RENATO ROSARIO STABILE